

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE IN FORMA ASSOCIATA

PERIODO DAL 16/04/2015 – 15/07/2015

(art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004)

L'anno duemilaquindici, addì quindici del mese di aprile tra il Dott. BOVENZI Umberto in qualità di Segretario del Comune di Favria e il Dott. Michelangelo LA ROCCA in qualità di Segretario Generale del Comune di Cigliano;

Premesso che:

1. il Comune di Cigliano con nota prot. 2647 del 23/02/2015 ha richiesto l'utilizzo, a tempo parziale e determinato mediante distacco/comando, del dipendente Commissario di Polizia Municipale Dott. Luigi Massimo Mercuriali ai sensi dell'art. 14 CCNL EE.LL. 22.01.2004;
2. il dipendente riveste il profilo di Commissario della Polizia Municipale di Favria;
3. il Comune di Favria con nota prot. n. 2849 del 28/03/2015 ha espresso nulla osta al comando del Dott. Luigi Massimo Mercuriali;
4. Il Comune di Favria con deliberazione della G.C. n. 41 del 11/04/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di accordo per l'utilizzo, in forma convenzionata, del Dott. Luigi Massimo Mercuriali, Commissario della Polizia Municipale di Favria categoria giuridica D1 posizione economica D4, per il periodo 16/04/2015 – 15/07/2015, eventualmente rinnovabile.
5. Il Comune di Cigliano con deliberazione della G.C. n. 32 del 14/04/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di convenzione di cui al comma precedente.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Fra i sopracitati enti locali si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 – Denominazione

1. I soggetti convengono con il presente atto, trattandosi di atto di gestione del rapporto di lavoro, è soggetto all'approvazione formale da parte dell'organo esecutivo degli Enti stipulanti.
2. Il Comune di Favria prende la denominazione di Ente di provenienza in quanto titolare del rapporto di lavoro del dipendente utilizzato dal Comune di Cigliano. Il Comune di Cigliano è l'ente utilizzatore.

Art. 2 – Finalità

1. La presente convenzione ha lo scopo di assicurare al Comune di Cigliano, con decorrenza dal 16/04/2015 e termine al 15/07/2015, eventualmente rinnovabile, l'utilizzo del Dott. Luigi Massimo Mercuriali -- Commissario della Polizia Municipale di Favria, categoria giuridica D1 ed economica D4, per il periodo suddetto.
2. La presente convenzione viene costituita per scopi di pubblico interesse, al fine di conseguire una economica gestione delle risorse ed al fine di consentire al Comune di Cigliano di usufruire della professionalità e preparazione del dipendente interessato.

Art. 3 – Coordinamento della gestione

1. Il Comune di Favria è titolare del rapporto di lavoro del soggetto utilizzato per un tempo definito. Nel caso di risoluzione anticipata della convenzione per qualsiasi causa, il lavoratore, cui si riferisce il presente accordo convenzionale, resterà a tempo pieno presso lo stesso Ente.
2. Si conviene che i Segretari Comunali di Favria e Cigliano, ove necessario, si incontreranno per discutere di eventuali problemi legati all'organizzazione degli uffici dei due Enti o per riferire le eventuali difficoltà o criticità segnalate dagli Amministratori, correlate al presente atto. Il tutto senza formalità di convocazione, salvo diversa richiesta degli amministratori.
3. Il Comune di Favria mantiene il coordinamento organizzativo ed amministrativo della attuazione e ne cura la gestione amministrativa e contabile. Tutti gli emolumenti dovuti al dipendente, in possesso del profilo di Commissario della Polizia Municipale di Favria categoria giuridica D1 ed economica D4 del vigente C.C.N.L., saranno corrisposti dal Comune di Favria che curerà anche il pagamento dei relativi contributi alla Cassa di Previdenza dei dipendenti degli Enti Locali ed agli altri Istituti ed Enti Assistenziali e Previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio. Nella parte attiva

- del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere, a titolo di concorso nella spesa dal Comune di Cigliano.
4. A carico del Comune di Cigliano resteranno eventuali trattamenti economici accessori (retribuzione di posizione, risultato) che saranno maturati durante il periodo di servizio espletato presso il Comune medesimo.
 5. Tutte le spese inerenti il funzionamento del servizio della gestione di che trattasi, saranno ripartite fra i due Enti convenzionati in ragione delle percentuali e modalità stabilite dall'art. 5.
 6. L'ente di provenienza provvederà a rilasciare il proprio nulla-osta per i congedi ordinari spettanti al dipendente in convenzione e ad eventuali ulteriori permessi.
 7. Il riparto delle spese sarà notificato dal Comune di Favria al Comune utilizzatore che verserà al primo la quota di spesa a proprio carico, mensilmente.

Art. 4 – Durata – Recesso.

1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della convenzione per il periodo dal 16/04/2015 al 15/07/2015, rinnovabile.
2. Il dipendente eseguirà la prestazione lavorativa presso il Comune utilizzatore nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Giovedì con orario da concordarsi con il Comune utilizzatore.
3. La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento, previo mutuo consenso degli Enti e comunque con preavviso di 15 giorni, da comunicare con Raccomandata A.R., qualora uno o entrambi gli enti dovessero pervenire alla necessità di organizzare diversamente il servizio. In questo ultimo caso troverà applicazione il disposto dell'art. 3, comma 1, della presente convenzione.

Art. 5 – Quote di partecipazione – Criteri di Riparto – Rimborso spese

1. Il servizio che il dipendente dovrà prestare negli Enti convenzionati resta stabilito per come segue:
 - a) presso il Comune di Favria, per il 50 % dell'orario previsto dal CCNL (pari a 18 ore su 36 settimanali).
 - b) presso il Comune di Cigliano, per il restante 50 % dell'orario previsto dal CCNL (pari a 18 ore su 36 ore settimanali).

2. Il riparto delle spese per la gestione del rapporto di lavoro avverrà secondo le proporzioni indicate.
3. L'Amministrazione comunale di Cigliano si riserva la facoltà di conferire al dipendente Dott. Luigi Massimo Mercuriali l'incarico di posizione organizzativa con apposito atto sindacale che sarà proporzionalmente determinata al numero delle ore effettuate presso il Comune di Cigliano.
4. Il Comune di Cigliano rimborserà direttamente al dipendente le spese di viaggio in quanto lo stesso utilizzerà il veicolo personale per gli spostamenti tra Enti, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del CCNL 22/01/2004, in rispetto alla normativa attualmente vigente.

Art. 6 - Qualifiche, uniformi e attrezzature.

1. Il Comune di Cigliano dovrà procedere alle comunicazioni necessarie con la Prefettura di Vercelli per quanto riguarda il servizio svolto dal dipendente in qualità di agente di pubblica sicurezza.
2. Al dipendente è consentito utilizzare l'uniforme e la buffetteria dell'ente di provenienza sostituendo i segni distintivi con quelli dell'ente utilizzatore.
3. Non è consentito al dipendente l'utilizzo di alcuna attrezzatura dell'ente di provenienza per le attività svolte al servizio dell'ente di utilizzatore, compresa l'arma di servizio.

Art. 7 - Trasmissione atti agli Enti Convenzionati

1. Gli Enti Convenzionati sono impegnati a trasmettersi reciprocamente gli atti che, comunque, possano avere attinenza con l'attività della convenzione stessa.

Art. 8- Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed, in particolar modo per il caso di specie, l'art. 14 del CCNL sottoscritto il 22.01.2004.

Letto, confermato e sottoscritto per come segue:

Il Lavoratore interessato
Per il Comune di Favria
Per il Comune di Cigliano



Dr. Luigi Massimo Mercuriali Luigi Massimo Mercuriali
Dr. BOVENZI Umberto Umberto Bovenzi
Dr. Michelangelo LA ROCCA Michelangelo La Rocca